

NOTE DI CHIARIMENTO A VERBALE

In relazione al Protocollo di intesa stipulato il 3 dicembre 2012, si precisa quanto segue:

- 1) L'art. 1, lett. a.1, deve intendersi riferito all'anno 2013 (e non 2012);
- 2) L'art. 1 lett. c) va riferito agli "operatori telefonici per la tutela del credito preposti esclusivamente allo svolgimento dell'attività inbound"; pertanto deve considerarsi cassata la "o" disgiuntiva compresa tra la parola "credito" e quella "preposti";
- 3) Con riguardo all'art. 1 lett. d "Nuove assunzioni", con l'espressione "nuovi ingressi" si fa riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa attivati successivamente alla firma del Protocollo;
- 4) In relazione all'art. 2 lett. c), si precisa che sarà altresì valutata l'applicazione anche ai rapporti di collaborazione autonoma a partita IVA del regime di *welfare* contrattuale di cui all'art. 1 lett. d) (CADIPROF). Il termine di 6 mesi previsto dal medesimo articolo, va inteso nel senso che le parti si incontreranno entro 3 mesi dalla sottoscrizione del protocollo per definire, entro 12 mesi a decorrere dalla medesima data, il modello contrattuale relativo alle prestazioni di lavoro autonomo rese dai recuperatori domiciliari;
- 5) Si precisa che l'art. 2, lett. b.6, ed il regime ivi disciplinato sono riferiti ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- 6) Si prende atto che il collaboratore – di comune accordo con il Committente – può, se lo desidera, sospendere la prenotazione della postazione ~~per 15 giorni~~ nel corso della vigenza contrattuale e la predetta sospensione rientra tra le ipotesi di motivazione della mancata prenotazione della postazione ai sensi della lett. a.1 del modello contrattuale allegato al Protocollo.

Roma,

8/1/13

FISASCAT CISL
MARIO PIOVESAN



FILCAMS CGIL
DANILO LELLI



UILTUCS UIL
GABRIELE FORINO



UNIREC
GIANNI AMRINO

